

gratuito finalizzato alla presentazione dei servizi di prelievo e saldo su bancomat con l'assistenza delle guide vocali e con prove pratiche (con nota in appendice dei sistemi di accesso ad internet per minorati della vista tramite le applicazioni screen reader). Tale evento è rivolto a tutti coloro (siano iscritti o meno all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti o ad altre associazioni) che siano interessati ai servizi illustrati; in tale sede sarà in distribuzione durante il seminario il KIT gratuito di supporto (auricolare, guida in braille e in nero per ipovedenti);

- partecipazione congiuntamente all'Unione Europea dei Ciechi (European Blind Union - EBU) e al St. Dunstan's, un'istituzione benefica del Regno Unito che si occupa di persone non vedenti che hanno fatto parte delle forze armate, alla presentazione di una risoluzione sulla rimozione delle barriere che ostacolano l'accessibilità dei musei per le persone minorate della vista, illustrata il 3 dicembre durante l'evento organizzato dalla Commissione Europea per celebrare la Giornata Europea delle Persone con Disabilità;
- collaborazione con la Direzione Nazionale dei Parchi per fornire e raccogliere informazioni relative alla predisposizione di aree attrezzate e di percorsi atti a consentire la libera deambulazione ai ciechi non accompagnati;
- partecipazione all'attività della Commissione autonomia della FAND;
- partecipazione alla commissione Europea dell'EBU per la mobilità e l'autonomia.

### **LAVORO E PREVIDENZA**

In linea generale il settore si è occupato sia dei problemi riguardanti la formazione professionale, sia di quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, dei problemi connessi con il trattamento di pensione contributiva e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, comma 2) e 120/91 (articolo 2).

#### **- Lavoro**

In merito al mercato del lavoro in generale, la Presidenza Nazionale dell'Unione, anche in collaborazione con alcune strutture territoriali, ha cercato di porre in essere diverse iniziative per pervenire alla soluzione di alcune problematiche che, sotto vari profili, vanno a toccare i non vedenti nella loro vita ed attività quotidiana.

In primo luogo va richiamata l'azione svolta per ottenere la riconvocazione del tavolo di confronto con l'Agenzia delle Entrate, resosi necessario in seguito all'adozione da parte dell'ente del sistema di risposta automatizzato VOIP su tutto il territorio nazionale.

A tale riguarda si segnala in particolare l'incontro svoltosi presso la sede della Direzione Generale

del Personale dell'Agenzia delle Entrate. In tale sede l'Agenzia ha ribadito l'intenzione di mantenere in servizio tutte le circa 300 unità di personale non vedente attualmente in organico, pur continuando nell'opera di ammodernamento dei centralini attraverso la loro sostituzione con nuovi apparati VOIP, a somiglianza di altre pubbliche amministrazioni.

Va, però, precisato che è stata data ampia assicurazione che tali unità di personale saranno adibite - ove già non lo siano - a servizi di primo contatto telefonico con l'utenza nell'ambito delle varie ripartizioni provinciali dell'Agenzia. Con tale soluzione, sull'adozione della quale verranno sensibilizzati da parte della Direzione Centrale gli organi direttivi a livello territoriale, si assicurerà agli interessati la percezione anche dell'indennità di mansione spettante ai centralinisti telefonici non vedenti, anche se impiegati in mansioni equivalenti come descritte nel noto D. M. 10.1.2000.

Inoltre, in previsione di una specifica attività di formazione che veda coinvolti anche i dipendenti non vedenti, ai fini di eventuali possibili progressioni di carriera, si attiverà un ulteriore tavolo di confronto per individuare modalità realmente accessibili ai ciechi e agli ipovedenti degli strumenti formativi, anche con l'ausilio delle tecnologie e delle conoscenze in possesso dell'I.Ri.Fo.R., nonché opportuni percorsi didattici modellati sulle loro specifiche esigenze.

Resta ancora da definire più in profondità il nodo delle future assunzioni di operatori telefonici da parte dell'Agenzia che, ovviamente, verterà, in mancanza di innovazioni normative, sull'esistenza del concetto di posto operatore e sull'applicazione di tale concetto alle concrete realtà operative che si verranno a creare.

Sul punto la posizione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti rimane, come sempre, quella secondo la quale il progresso tecnologico non può comportare sempre e automaticamente il venir meno dei criteri previsti dalla legge n. 113 del 1985 per l'assunzione dei centralinisti, dal momento che le medesime innovazioni tecnologiche hanno anche comportato una parallela evoluzione delle possibili interpretazioni da dare alla locuzione "posto operatore", come dimostrato da altre pubbliche amministrazioni che hanno già adottato il sistema VOIP. Rimane salva, ovviamente, la possibilità di ricorrere al meccanismo del collocamento mirato previsto in generale dalla legge n. 68 del 1999 per tutti i lavoratori disabili.

Va poi ricordato che il Ministero del lavoro ha proceduto ad emanare il decreto di equipollenza tra la figura del centralinista telefonico a quella di operatore amministrativo segretariale, fondamentale per il conseguimento di un titolo di studio in regola con la nuova normativa sull'istruzione ed educazione professionale.

Si è agito in tutte le sedi opportune per monitorare e poi fugare ogni dubbio circa i limiti di età per l'avviamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, con riferimento a quanto espresso in senso affermativo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale pubblico

impiego del 15 marzo 1999, sull'eliminazione dei limiti di età in sede di collocamento obbligatorio, con il solo limite dell'età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente, precisando, altresì, che per gli aventi titolo la disposizione consente l'iscrizione d'ufficio nei relativi elenchi.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è poi intervenuta, anche congiuntamente ad altre Associazioni storiche di settore, presso il Governo per dirimere una questione di primaria importanza in materia di collocamento obbligatorio dei portatori di handicap.

Come è noto, è entrato in vigore il decreto legge 6.7.2010, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2010, n. 126, il cui art. 5, punto 7, che al di là di ogni possibile previsione è intervenuto nel campo del collocamento mirato dei disabili. Infatti, in tale norma, veniva previsto *ex nunc* che non si applicasse la quota di riserva dell'1 per cento in favore di orfani e vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, soggetti che continuano a godere della precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Una norma, questa, che rischiava di compromettere un diritto tutelato dal legislatore con legge n. 68/1999.

Infatti, per l'accesso al lavoro, l'esito desiderato del combinato disposto di più norme, fra tutte la 407 del 1998 e la 68 del 1999, era nato dal condiviso intento di tutelare le persone pesantemente colpite da eventi drammatici (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati), riservando una quota pari a un punto percentuale sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti (si veda in particolare l'art. 1, comma 2, della legge 407/1998).

È il caso di rammentare che, sempre per effetto della legge 68/1999, all'art. 3, commi 1 e 2, e del regolamento applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con decreto n. 357/2000, art. 2), viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze disabili nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (comma 1). Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni (comma 2).

Pertanto, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni che non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico, i soggetti di cui sopra si sarebbero trovati a concorrere direttamente con i portatori di handicap per un posto riservato, con ripercussioni sul collocamento di questi ultimi che beneficiano di una quota addirittura inferiore in percentuale.

Data l'importanza sociale della materia, l'azione in sede parlamentare dell'unione e delle altre

associazioni di disabili ha consentito una rapida positiva soluzione del problema. Infatti sulla G.U. Serie Generale n. 69/2011 è stata pubblicata la legge n. 25 dell'11.3.2011, recante l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 407/1998, in materia di applicazione degli obblighi occupazionali e delle quote di riserva in favore dei disabili. Si riporta testualmente l'articolo unico della norma in oggetto che dirime ogni questione in merito: "Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998. n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."

Sempre in materia di assunzioni, si ricorda che il Ministero Economia e Finanze, con circolare n. 40/2010, ha fornito le indicazioni necessarie alle Amministrazioni pubbliche ed agli Enti ed organismi vigilati per una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, che assicuri un intervento diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo allo scopo di contrastare gli effetti della crisi finanziaria.

Con il decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sono state infatti introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica che si vanno ad aggiungere a quelle previste dalle manovre di finanza pubblica sulle quali si rimanda all'apposita sezione della relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

A tal fine, oltre a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, introducendo nuove procedure e nuovi strumenti per una *governance* economica, vengono confermate alcune norme che interessano da vicino il mondo della disabilità.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito un quadro sinottico per macrotipologia di spesa.

#### Assunzioni

Per il quadriennio 2010 – 2013 per una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato l'anno precedente e salvo il rispetto delle procedure autorizzatorie come da art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001 (le Amministrazioni sono tenute ad una analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri), secondo la seguente scala di priorità (art. 66, commi 7 – 10, decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010):

1. istanze di trattenimento del personale in servizio (art. 9, comma 31, decreto legge n. 78/2010). L'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Ai fini del calcolo di spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione;
2. procedure di mobilità di personale, che comunque hanno la precedenza rispetto a nuove assunzioni;
3. assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale.

Deroga (art. 1, comma 188, legge n. 266/2005 fatta salva da art. 66, comma 14, decreto legge n. 112/2008)

Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Portatori di *handicap* (art. 66, comma 11, decreto legge n. 112/2008)

Non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Conseguentemente, le cessazioni di personale appartenente alle medesime categorie non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sintesi, le dinamiche inerenti a tali soggetti vanno neutralizzate tanto in entrata quanto in uscita.

Trattasi di un importante risultato per tutta la categoria, data la autorevolezza della fonte istituzionale, che fa seguito ai precorsi interventi del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro, raggiunti grazie ad una costante azione di pressione dell'Unione a livello politico.

Come è noto, il Dipartimento della Funzione con parere del 29.9.2008 aveva precisato che «... *l'esigenza di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti considerati appare prevalente*

*rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni*». Dunque le assunzioni dei portatori di *handicap* sono possibili se da queste dipende il rispetto della quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999. Di pari orientamento la Direzione Generale del Mercato del Lavoro, che, con nota 17.11.2009, prot. 13/III/15270/2009, ad interpretazione dell'art. 17, comma 7, del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, aveva rassicurato sulla possibilità di assunzione nel settore del pubblico impiego, il cui blocco non si applicherebbe alle persone con disabilità, almeno in quei casi in cui dall'assunzione dipende, per l'Amministrazione interessata, il rispetto della quota di riserva stabilita dalla legge n. 68/1999.

Per ribadire la propria posizione, in merito al decreto legge 1.7.2009, n. 78, citato, la Funzione Pubblica ha diramato, poi, la circolare n. 6/2009, dove al punto 4) viene confermato che «... *in merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo*».

#### Spese per la formazione (art. 6, comma 13, decreto legge n. 112/2008)

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dello Stato per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La norma è da tenere in considerazione per la richiesta di corsi di aggiornamento professionale per non vedenti.

#### Incrementi retributivi e contenimento delle spese di personale (art. 9, comma 17, decreto legge n. 78/2010)

Per il triennio 2010 – 2012 viene previsto il blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi. Continuerà a corrispondersi l'indennità di vacanza contrattuale a valere sui rispettivi capitoli stipendiali e, pertanto, anche l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 (ivi compresa l'indennità di mansione, il cui importo rimane tale finché non verranno recuperate le procedure contrattuali e negoziali). Le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad osservare i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

In materia di collocamento obbligatorio va poi ricordato che la manovra di finanza pubblica contenuta nel decreto-legge n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011) ha introdotto alcune importanti modifiche sui criteri di computo della quota disabili con compensazione (cfr. anche rapporti con il Parlamento).

Infatti, l'art. 9 del decreto legge n. 138/2011 va a modificare la legge n. 68/1999, all'art. 5, e relativo regolamento di esecuzione (DPR 10.10.2000, n. 333), come di seguito dettagliato.

#### Compensazione automatica

I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese facenti

parte di un gruppo possono assumere in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo, un numero di disabili superiore a quello prescritto e portare automaticamente a livello nazionale le eccedenze a compensazione del minor numero di disabili assunti nelle altre unità produttive e nelle altre imprese del gruppo.

#### Compensazione regionale

I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di disabili assunti in altre unità produttive della stessa regione. C'è un unico adempimento da osservare, in caso di utilizzo della facoltà della nuova compensazione, vale a dire la trasmissione, in via telematica, del prospetto informativo a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono presenti le unità produttive dell'impresa ovvero dell'amministrazione pubblica su base regionale o le sedi delle diverse imprese facenti parte del gruppo, dal quale dovrà risultare l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

In sostanza, le imprese non devono più richiedere l'autorizzazione per la compensazione tra assunzioni di disabili effettuate in diverse sedi provinciali, dove in più e dove in meno rispetto alla quota d'obbligo. Tale possibilità, adesso, opera automaticamente, a livello nazionale (o regionale per la P.A.) e non solo in un'impresa ma anche a favore di gruppi di imprese.

In materia di formazione professionale per non vedenti, sé proseguito il censimento degli avvocati disabili visivi, in collaborazione con gli Enti aderenti al Centro di Documentazione Giuridica "Gianni Fucà", per verificare la loro disponibilità a collaborare con le strutture territoriali al fine di fornire un'opera di consulenza gratuita sia alle Sezioni provinciali che ai singoli soci per espletamento di problematiche particolari della vita associativa.

Si è anche intervenuto in ogni sede opportuna per ribadire la vigenza della circolare n. 6 del 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, circa la mancata applicazione ai lavoratori disabili della normativa contenuta nel decreto legge n. 78/2009 in materia di provvedimenti anticrisi, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009.

Si rammenta, infatti, che il comma 7 dell'art. 17 ha ristretto la possibilità di assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dal comma 3 dello stesso articolo. La Presidenza Nazionale ha prontamente provveduto ad intervenire al fine di salvaguardare i diritti al collocamento obbligatorio di tutti i lavoratori disabili per tutelare gli interessi di categorie che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale proprio nel settore dell'inserimento nella vita lavorativa, di valore primario sia per loro stessi che per le loro famiglie.

Sulla scorta di ciò, numerose sono state le richieste di chiarimenti pervenute al competente Ministero che, pertanto, in risposta ad un interpellato, nel confermare la validità della normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U. sul pubblico impiego), ha rassicurato sulla possibilità di assunzione nel settore del pubblico impiego, il cui blocco non si applica alle persone con disabilità, almeno in quei casi in cui dall'assunzione dipende, per l'Amministrazione interessata, il rispetto della quota di riserva *ex lege* 68/1999.

In ambito previdenziale, la Presidenza Nazionale ha riassunto e diffuso presso tutte le strutture periferiche le modalità di accesso al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia secondo le numerose disposizioni di legge succedutesi durante l'anno.

Su tale punto si rinvia a quanto specificato nella sezione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

- Ala (Agenzia per la Promozione del Lavoro dei Ciechi)

L'Agenzia per la promozione del lavoro dei ciechi (A.L.A.), si rammenta, è un servizio istituito dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti quale sua diretta emanazione, allo scopo di favorire l'inserimento o il recupero occupazionale dei minorati della vista.

In considerazione delle concrete difficoltà impiegatizie, il Servizio si è impegnato sotto i seguenti profili:

- a) valutare le possibilità/potenzialità dei non vedenti in relazione alle specifiche richieste del mondo del lavoro;
- b) promuovere strategie per una biunivoca corrispondenza tra domanda ed offerta anche attraverso la individuazione di ruoli professionali innovativi (ad esempio, si fa riferimento alla istituzione delle figure equipollenti a quella del centralinista telefonico ex D.M. 10 gennaio 2000);
- c) offrire consulenza sulle disposizioni innovative o modificative della legislazione in materia, nonché sugli strumenti idonei ad un miglioramento delle mansioni dei non vedenti e degli ipovedenti.

È, poi, proseguita la pubblicazione dei bandi maggiormente idonei per specifiche posizioni professionali con relativa comunicazione anche a quanti risultano disoccupati o occupati ma intenzionati a migliorare il proprio status lavorativo.

Si è anche proceduto al coordinamento delle strutture regionali per la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sull'inserimento lavorativo dei non vedenti nel territorio di competenza a conclusione di un censimento e una ricognizione tesi a valutare la disponibilità e le capacità occupazionali locali allo stato attuale e/o in prospettiva futura, le mansioni in atto espletate e le professionalità maggiormente foriere di opportunità per la categoria. Parallelamente, le medesime strutture regionali hanno provveduto ad avviare, altresì, anche uno specifico monitoraggio sulla distribuzione

territoriale dei docenti non vedenti attualmente in servizio negli istituti di ogni ordine e grado.

Come di consueto, si è continuato a fornire informazioni circa i corsi professionali per centralinisti telefonici organizzati dal Centro Regionale per Ciechi "Sant'Alessio - Margherita di Savoia" di Roma nonché dall'I.Ri.Fo.R. regionale della Toscana, in convenzione con l'Amministrazione provinciale di Firenze.

Inoltre, dal momento che da tempo si registra una mancanza di dati organizzati sull'attuale situazione occupazionale dei non vedenti che afferiscano in particolare alle prospettive di crescita professionale dei soggetti coinvolti e soprattutto al loro grado di soddisfazione per le attività svolte, è sorta la necessità di intervistare direttamente gli interessati, intraprendendo una ricerca che costituisce il primo indispensabile passo di un cammino difficile e complesso in fondo al quale ci deve essere un cambiamento di prospettive per i ciechi e gli ipovedenti. A tale scopo è stato predisposto un apposito questionario che nel corso del prossimo anno sarà adeguatamente analizzato dagli uffici della Presidenza Nazionale.

### **PENSIONISTICA E SERVIZI SOCIALI**

In questa sezione vengono riportate le attività, svolte nel 2011, relative alle procedure di riconoscimento della minorazione visiva e di erogazione delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti da parte dello Stato (prima di competenza del Ministero dell'Interno e ora dell'INPS). Tale complesso di attività, all'interno dell'Unione, viene comunemente definito con il termine "pensionistica"; la materia previdenziale viene, invece, trattata nella sezione "Lavoro e previdenza".

In linea generale si riferisce che, anche in seguito a numerosi contatti intercorsi fra le più importanti associazioni di persone disabili, fra cui l'Unione ed il FID (Forum Italiano sulla Disabilità), presieduto dall'Unione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha regolamentato con proprio decreto 6 luglio 2010, n. 167 l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Come è noto, tale Osservatorio è stato previsto dall'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 - che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - ed è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità che avrà la propria sede a Roma, presso il suddetto dicastero.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composto da rappresentanti dei più importanti dicasteri, dell'ANCI, dell'UPI, dell'INPS, dell'INPDAP, delle confederazioni sindacali e di Confindustria, nonché da quattordici

rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e da due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilità da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A costoro si aggiungono tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, anch'essi designati con decreto ministeriale.

Al riguardo il decreto in esame prevede espressamente che le organizzazioni di persone con disabilità devono essere individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di associati, nonché tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilità meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio, in termini di accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilità.

Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio ha istituito al suo interno gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti e di membri della segreteria tecnica, e a tale riguardo l'Unione ha provveduto a designare propri rappresentanti per garantire una corretta considerazione delle tematiche concernenti i minorati della vista.

Si ricorda che è prevista, altresì, la nomina di un Comitato tecnico-scientifico (del quale sono membri effettivi i Presidenti di FAND e FISH), con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio, che sarà composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante delle Regioni, da un rappresentante delle autonomie locali, da due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dai tre esperti prima ricordati.

L'Osservatorio durerà in carica tre anni ed è prevista l'eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### - Pensionistica

In materia di provvidenze economiche, sono stati, come di consueto, comunicati gli importi aggiornati delle pensioni, degli assegni e delle indennità vigenti in favore dei ciechi civili, nonché dei limiti reddituali prescritti per la concessione delle provvidenze stesse della legge.

In tale ambito è stata prestata tutta la necessaria attenzione alla nuova disciplina dettata dall'art. 20 del decreto legge 78/2009, in materia di attribuzione delle provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, che si è confermata di fondamentale importanza per gli

operatori del settore.

Si ricorda che con tali norme sono state introdotte importanti innovazioni sia sul piano procedurale che su quello giudiziario, sostanzialmente assegnando all'INPS il ruolo di unico referente e soggetto responsabile in ordine al riconoscimento dei benefici di legge. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare il processo di erogazione delle prestazioni e, nel contempo, di abbattere la mole di contenzioso che, soprattutto in campo socio-assistenziale, continua ad affannare l'Istituto.

Nel dettaglio, l'art. 20 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Le domande di invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica. L'Istituto, poi, trasmetterà, in tempo reale e sempre in via telematica, le domande stesse alle Aziende sanitarie locali (così dispone l'art. 1, comma. 3, D.L. cit.). Allo scopo, è stata messa a disposizione sul sito dell'INPS una apposita applicazione che consentirà la redazione della domanda in via telematica autonomamente da parte dei singoli interessati, ovvero dei soggetti abilitati, ed il successivo inoltro al sistema centrale.

Una sezione della domanda è costituita dalla certificazione medica nella quale saranno indicate le infermità invalidanti, da compilarsi a cura del medico certificatore debitamente abilitato dall'INPS, in possesso di un proprio PIN e di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'altra sezione della domanda è costituita dalla richiesta di prestazione vera e propria, con l'indicazione dei dati personali (eventuali recapiti anche di posta elettronica), del tipo di beneficio richiesto, delle *informazioni relative alla residenza o allo stato di ricovero*. Questa parte di domanda è compilata direttamente dall'interessato o dai soggetti autorizzati (tra cui l'Unione).

Pertanto, la novità di maggior rilievo legata alla procedimentalizzazione telematica dei flussi è rappresentata dalla possibilità per il cittadino o per i soggetti autorizzati, tramite un apposito codice di accesso rilasciato all'atto della presentazione della domanda, di poter verificare lo stato di lavorazione della pratica per tutta la fase anche successiva a quella di verifica dei requisiti sanitari. Lo stesso esito della visita sarà contenuto in un verbale elettronico, nel quale saranno specificati i codici nosologici internazionali e l'indicazione circa la necessità di nuove e successive revisioni.

L'accertamento sanitario si può concludere:

- a) con un giudizio espresso all'unanimità dai componenti la Commissione. In questo caso il verbale sarà trasmesso dall'INPS al richiedente e, qualora vi sia il riconoscimento del requisito sanitario, sarà contestualmente avviato il procedimento per l'erogazione del trattamento economico. La Commissione medica superiore, organo che effettua il

monitoraggio complessivo sui verbali, potrà indicare posizioni da sottoporre ad altri accertamenti, anche successivamente all'invio del verbale;

- b) con un giudizio espresso a maggioranza. In questo caso il verbale non sarà trasmesso. L'INPS acquisirà gli atti ed il Responsabile del Centro Medico legale deciderà se validare l'esito della visita o se procedere ad un ulteriore controllo nel termine dei successivi venti giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione formata da un medico INPS, da un medico rappresentante le associazioni di categoria e da un operatore sociale in caso di handicap. Al termine, il verbale è trasmesso all'interessato, contestualmente all'eventuale avvio del procedimento di erogazione del trattamento.

Viene delineato, quindi, un nuovo flusso organizzativo e procedurale, nel quale si riduce in modo sensibile il novero dei soggetti chiamati a concorrere alla concessione del beneficio, anche in previsione della stipulazione di accordi tra amministrazioni centrale e regionali per la disciplina delle modalità di affidamento all'INPS delle attività relative all'esercizio di funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile (si veda il comma 4 dell'art. 20 cit.).

È stato fondamentale, in tale procedura, verificare il puntuale rispetto del punto 14.1 della circolare INPS n. 131/2009 sugli aspetti organizzativi del nuovo processo nel quale, vengono confermati i ruoli di rappresentanza delle Associazioni di disabili, fra cui l'Unione, nonché la presenza in tutte le commissioni mediche della figura del medico rappresentante di categoria nominato dall'Unione, che opererà congiuntamente ai medici INPS e ASL.

Ciascuna Sezione Provinciale dell'Unione si è, poi, attivata, per ottenere dalla locale sede dell'INPS uno specifico PIN, in modo da poter accedere in maniera autonoma alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto e, quindi, presentare e seguire on line le nuove domande per il riconoscimento della cecità civile. Inoltre, dal momento che la procedura deve essere imprescindibilmente attivata da un medico accreditato presso l'INPS ed in possesso di un proprio PIN e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), tutte le strutture periferiche si sono attivate presso i propri medici oculisti di riferimento per accelerare al massimo le operazioni di accreditamento di questi ultimi.

Di particolare rilievo è, poi, quanto stabilito al punto 11 della citata circolare INPS 131/2009 in materia di collaborazione tra l'INPS, le Regioni e le ASL che, con specifici accordi, potranno fissare l'attribuzione di credenziali di accesso alla procedura informatica anche ad altri enti, già responsabili dell'accettazione delle domande di invalidità civile, soprattutto in fase di prima attuazione delle nuove procedure.

Sul punto va sottolineato che l'Unione ha vigilato per la piena attuazione del formale protocollo d'intesa sottoscritto con l'INPS che consente alle più importanti Associazioni di disabili di gestire direttamente le pratiche per il riconoscimento della invalidità civile. In tale documento viene ,

infatti, espressamente riconosciuta la funzione di rappresentanza e tutela dei minorati della vista che il vigente ordinamento attribuisce all'Unione, così come per le altre categorie di disabili alle altre Associazioni.

Pertanto, tutte le strutture territoriali dell'Unione hanno collaborato con l'Istituto sullo stesso piano degli Enti di Patronato, accedendo direttamente al data base informatico riguardante le pratiche di cecità civile. La Presidenza Nazionale ha mantenuto continui contatti con le Direzioni Centrali dell'INPS per eliminare, o quanto meno limitare, gli eventuali disagi nella fase di avvio delle nuove procedure.

In merito al piano straordinario di accertamenti di verifica avviato dall'INPS ai sensi dell'articolo 80 del decreto legge 112/2008, la Presidenza Nazionale, in accordo con la Direzione Centrale dell'INPS, ha cercato di evitare, per quanto possibile, particolari disagi ai soggetti con cecità totale, assicurando agli stessi la facoltà di trasmettere la documentazione richiesta alla Commissione di Verifica INPS per ribadire il personale diritto ad essere esclusi dalla visita di verifica, ferma restando, naturalmente, la possibilità di presentarsi nel giorno indicato e produrre i certificati in proprio possesso alla Commissione stessa.

Contestualmente, si è ritenuto opportuno sensibilizzare il Ministro dell'Economia e delle Finanze sullo spinoso problema della mancata, o quantomeno parziale, applicazione del decreto di esenzione da tali visite di tutti coloro che soffrono di patologie non più modificabili, al fine di portare all'attenzione del Ministro competente i molteplici e continui disagi cui vanno incontro molti non vedenti, così come segnalati dalla maggioranza delle strutture periferiche in tutte le aree del territorio nazionale.

Tra gli altri problemi segnalati, si evidenziano i seguenti:

- l'esiguo numero di medici specialisti accreditati (nel caso dell'Unione, soprattutto oculisti);
- l'inoltro da parte dei Patronati di certificati medici telematici in forma incompleta se accompagnati dal certificato cartaceo rilasciato da medici non abilitati all'utilizzo della procedura;
- alcune farraginosità concernenti il rilascio del verbale definitivo di riconoscimento (infatti, come previsto dal punto n. 7 della circolare INPS n. 131 del 28/12/2009, anche quando il giudizio della Commissione è espresso all'unanimità l'ultima decisione resta sempre in capo al responsabile del CML, il quale a sua volta rimette il giudizio finale ad un medico specialista, allungando, così come per il passato, il tempo tra il riconoscimento della disabilità ed il rilascio del verbale mod. A/SAN).

Infine, si è rilevato di primario interesse cercare di definire quanto riportato nel messaggio INPS n. 2816 del 29/01/2010 che limita ai soli Patronati la possibilità di "seguire l'intero procedimento fino

all'eventuale erogazione della prestazione". Tale messaggio, infatti, mentre in sostanza conferma che le domande possono essere presentate sia dal singolo cittadino che dalle Associazioni di categoria previste nel Protocollo d'Intesa, previa la concessione del PIN di accesso, dispone che "gli Enti di Patronato sono gli unici organismi abilitati all'utilizzo della procedura INVCIV2010 per seguire l'intero procedimento fino all'eventuale erogazione della prestazione". Naturalmente, la condizione restrittiva che siano i Patronati gli unici organismi autorizzati a seguire l'intero iter fino alla fase concessoria, dovrà essere contestata dall'Unione sulla base delle seguenti considerazioni.

Nel rispetto dei diritti riconosciuti anche a livello costituzionale, nessuna norma (o eventuale applicazione restrittiva della medesima), può privare il singolo cittadino disabile del diritto di esercitare liberamente la tutela dei propri interessi nelle modalità ritenute più confacenti. Di conseguenza non è pensabile che il cittadino, a cui sia stata riconosciuta un'effettiva condizione di invalidità, sia tenuto obbligatoriamente a rivolgersi agli enti di Patronato, per completare un'eventuale pratica, iniziata autonomamente o con il supporto della propria Associazione, al fine di ottenere le provvidenze economiche stabilite dalla legge.

Da sempre l'Unione, è operativa ad ogni livello nel settore dell'invalidità civile e nel campo specifico della minorazione visiva, sia in fase di accertamento che di concessione delle provvidenze, in base alle norme vigenti. Per tale ragione è stato previsto che all'interno delle Commissioni Sanitarie per l'accertamento della cecità e presso le Commissioni di Verifica INPS operino medici specialisti di categoria designati dall'Associazione medesima. Tutto ciò consente all'Unione di poter svolgere l'irrinunciabile funzione primaria di seguire nel modo più appropriato le persone con disabilità visiva, per indirizzarle opportunamente a terapie mediche e/o riabilitative che producano una performance visiva migliore, rivolta anche alla qualità della loro vita.

E proprio da questa prospettiva, non si comprende, al di là di ogni valido principio giuridico, per quale ragione la fase di compilazione della documentazione amministrativa per l'ottenimento dei benefici economici previsti per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, dovrebbe essere di esclusiva competenza dei Patronati, negando così al cittadino, già in possesso del PIN rilasciato dall'INPS, il diritto di agire in proprio o tramite Associazioni di categoria opportunamente delegate, dal momento che, fra l'altro, tale fase amministrativa non determina, di fatto, la valutazione della effettiva invalidità, in quanto essa è di esclusiva pertinenza delle previste Commissioni Sanitarie.

Altro argomento di sostanziale rilievo è stato il programma di visite di verifica straordinarie che, ai sensi dell'art. 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché dell'articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di

200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Nel corso del confronto con l'INPS si è verificato il corretto funzionamento del flusso organizzativo e procedurale di attuazione del piano di verifiche che non dovrebbe riguardare le prestazioni assistenziali destinate a cittadini ultrasessantacinquenni e anche esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto.

Sul rispetto della normativa che disciplina tali procedure l'Unione ha, quindi, cercato di garantire un puntuale confronto con la direzione medico-legale INPS a tutela dei diritti degli interessati.

Pertanto, in linea generale, in merito ai rapporti con l'Istituto circa le procedure di riconoscimento della sussistenza e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della cecità civile si può anche segnalare quanto segue.

La Direzione Generale dell'INPS, con messaggio n. 2886 del 4 febbraio 2011, ha diramato alcune importanti istruzioni circa le procedure per la liquidazione delle prestazioni economiche susseguenti al riconoscimento della invalidità civile.

A tale riguardo è stata effettuata una distinzione fra le pratiche presentate in formato cartaceo, e che quindi devono essere ancora digitalizzate (compito affidato a POSTEL), e le pratiche inserite fin dall'inizio nella nuova procedura digitale INVCIV2010. Mentre in quest'ultimo caso la procedura è totalmente informatizzata, nel primo caso, invece, si potrà utilizzare la procedura WEBDOM, che si riassume di seguito.

In primo luogo, va precisato che la liquidazione mediante la suddetta procedura WEBDOM riguarda solamente i casi in cui il verbale è divenuto definitivo, cioè quelli per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- sono decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale da parte delle ASL;
- non è stata effettuata la sospensione presso le ASL per ulteriori accertamenti sanitari;
- non è stato espresso da parte dell'INPS entro i 60 giorni un giudizio definitivo.

Tali domande, infatti, possono essere liquidate utilizzando come verbali definitivi i verbali ASL, che devono essere inoltrati anche ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di Patronato e/o Associazioni di categoria presso le quali i cittadini abbiano eletto il relativo domicilio. Queste modalità, come detto, possono applicarsi alle domande per le quali il verbale ASL è pervenuto al Comitato Medico Legale dell'INPS in forma cartacea e non è stato inserito nella procedura INVCIV2010 un verbale di visita. Infatti, con precedente messaggio n. 2036 del 28.1.2011, l'INPS ha comunicato l'inserimento nella predetta procedura della funzionalità automatica di gestione del silenzio-assenso.

In secondo luogo, si ricorda invece che tutte le domande per le quali le ASL hanno trasmesso un

verbale telematico, o per le quali i Comitati Medico Legali abbiano comunque inserito e confermato un verbale digitale nella procedura, devono essere trattate all'interno di INVCIV2010, che provvederà in automatico, rilevata la conclusione della decorrenza dei 60 giorni, all'inoltro del verbale telematico.

Infine, per quanto riguarda i verbali trasmessi dalle ASL in forma cartacea che alla data del 1° settembre 2010 non erano ancora stati validati dai Comitati Medico Legali INPS, e che sono stati oggetto di sospensione, è stato specificato che essi dovranno essere inseriti da parte dell'INPS nella procedura INVCIV2010 come verbali digitali. Tale adempimento si rende necessario affinché sia possibile l'ulteriore fase di validazione da parte della Commissione Medica Superiore e possa essere applicata la gestione automatica del silenzio-assenso secondo quanto sopra descritto.

Si spera che l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso possa risolversi in una riduzione dei tempi di attesa, che sono forse la principale disfunzione segnalata dalla stragrande maggioranza delle strutture territoriali dell'Unione, a tutto vantaggio dei cittadini ciechi e ipovedenti destinatari dei benefici di legge.

Il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS, in risposta ad alcune delle problematiche sollevate dall'Unione sulle modalità di svolgimento delle visite per l'accertamento della sussistenza e permanenza della cecità civile e dei relativi esami diagnostici richiesti in tale ambito, ha emanato ulteriori istruzioni che si riportano qui di seguito in formato integrale.

“In relazione alla comunicazione inviata in data 31/12/2010 inerente l'effettuazione di esami elettrofisiologici (PEV), si precisa che tali esami devono essere richiesti solo se ritenuti indispensabili per la definizione della disabilità visiva, rivestendo quindi il carattere di assoluta appropriatezza clinico diagnostica.

In particolare, quando sia ravvisabile una netta discrepanza fra il quadro clinico anamnestico oftalmologico e l'acuità visiva e/o il campo visivo o quando sia lo stesso specialista oculista a porre indicazioni di esecuzione. Si chiarisce altresì che le richieste per l'esecuzione di detti esami devono giungere preventivamente agli scriventi, tramite la casella di posta della Commissione Medica Superiore, per l'approvazione corredate di tutto il materiale clinico compreso quello di carattere iconografico in formato pdf, ciò al fine di omogeneizzare l'iter valutativo sul territorio.

Tali richieste debbono essere sempre e comunque precedute da una visita oculistica recente. Conseguentemente, l'esame non può essere considerato di routine ma una indagine selezionata esclusivamente per particolari casistiche.

Con l'occasione si rammenta di astenersi in materia di cecità civile da valutazioni dirette su eventuali protesi oculari.”

Successivamente l'INPS, con circolare n. 32 del 10/2/2011, ha diramato istruzioni circa